



Testi a cura di Licia Rita Roselli, Direttrice AgeSoL

AgeSoL Via Pancrazi, 10 20145 Milano  
Tel. 027740.5915 Fax 027740.5914  
E mail [infopoint@agesol.it](mailto:infopoint@agesol.it) <http://www.agesol.it>

## Il Lavoro

L'art. 1 della Costituzione Italiana sancisce che: **"l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro"**.

L'art. 4 stabilisce che: **"La Repubblica italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto"**.

L'art. 35 prevede che: **"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione dei lavoratori (...)"**.

La Costituzione Italiana inoltre all'art. 27 **esplicitamente prescrive che la pena irrogata ad un condannato deve tendere essenzialmente ai fini rieducativi**. Uno strumento indispensabile per raggiungere questo scopo è senza dubbio il lavoro.

### Il ruolo del Lavoro nella Riforma dell'Ordinamento Penitenziario

Nella riforma penitenziaria del '75, cioè il complesso delle norme che regolano l'esecuzione della pena detentiva (Ordinamento Penitenziario Legge 354/75), il lavoro diventa un elemento cardine dell'esecuzione della pena, perché diretto a promuovere il reinserimento sociale del detenuto: per questo non deve avere carattere affittivo e deve essere organizzato secondo metodi analoghi a quelli del lavoro nella società *libera*. Il detenuto **può lavorare all'interno del carcere** (intramurario) o **all'esterno** (extramurario). Per lavorare all'esterno il detenuto può essere **ammesso ad una misura alternativa**, ovvero ad una forma di esecuzione della pena diversa da quella condotta interamente all'interno del carcere. La legge favorisce le imprese che assumono detenuti concedendo agevolazioni fiscali e contributive.

### Le "misure alternative" alla pena del carcere

**Le principali misure alternative** alla detenzione, che consentono al condannato di lavorare all'esterno sono: **l'affidamento in prova al Servizio Sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà**.

*Pur non rientrando tra le misure alternative*, va ricordato **il lavoro all'esterno** (art.21 O.P) **disposto dalla Direzione del carcere**, che permette al detenuto di lavorare per alcune ore della giornata all'esterno del carcere.

### L'inserimento lavorativo del detenuto o persona ristretta nella libertà

**Il lavoro** è uno degli elementi del *trattamento* (percorso di rieducazione) attraverso cui si attua il reinserimento sociale della persona detenuta secondo l'Ordinamento Penitenziario.

Possono lavorare e quindi entrare in un percorso di inserimento lavorativo:

- **All'interno del carcere:** tutti i detenuti, sia in attesa di giudizio, sia in espiazione di pena ovvero *definitivi* (il lavoro intramurario può essere svolto sia per imprese/cooperative, sia per l'Amministrazione Penitenziaria, *i cd. lavori domestici*)
- **All'esterno del carcere:** i detenuti con condanna "definitiva" per i quali l'équipe degli operatori penitenziari abbia formulato una prognosi favorevole sulla possibilità di reinserimento nell'ambiente sociale.

### **L'assunzione di un detenuto segue le stesse procedure previste per le persone libere**

- Il detenuto generalmente non può svolgere lavoro notturno (tranne casi particolari); per il lavoro a turni, questi devono essere previsti dalla misura alternativa e programmati almeno con una settimana di anticipo.
- Continuità di lavoro: il detenuto si assenta solo per malattia, che viene comunicata con certificazione medica, o per svolgere colloqui con gli assistenti sociali e con il Magistrato.
- Il lavoro temporaneo deve essere programmato in modo da non comportare lunghi periodi di inattività.

### **Per l'assunzione vera e propria o attraverso gli strumenti di mediazione al lavoro**

- È necessaria una richiesta nominativa, rivolta alla Direzione del carcere, che contenga i dati indispensabili per la formulazione del programma di trattamento: mansione svolta, qualifica, luogo dell'attività lavorativa, giorni ed orari di lavoro (con la specificazione di eventuali prestazioni di lavoro straordinario), modalità di consumazione dei pasti
- L'inizio dell'attività lavorativa avviene dopo l'approvazione del Tribunale di Sorveglianza; eventuali variazioni delle prestazioni possono intervenire dopo l'approvazione del Tribunale.

### **Gli strumenti di mediazione al lavoro**

Le ASL e i Comuni hanno il compito di promuovere iniziative per realizzare progetti individualizzati di integrazione lavorativa. Gli strumenti che consentono di supportare ogni inserimento sono molteplici e possono essere modulati da parte dei Servizi Pubblici Territoriali, secondo le specifiche situazioni della persona e dell'azienda, questi servizi e recentemente anche i Servizi Privati convenzionati, in raccordo con gli Uffici Educatori degli Istituti Penitenziari e con il C.S.S.A., si occupano dei contatti con le aziende esterne, progettando i singoli percorsi di inserimento e fornendo il necessario supporto alla persona ed all'impresa.

#### I principali strumenti sono:

- il tirocinio formativo, stage di breve durata (un paio di mesi) che consente di verificare sul campo le competenze lavorative della persona e le capacità di adattamento alle regole della vita esterna. Non sono previsti corrispettivi economici ma solo le coperture assicurative.
- il tirocinio lavorativo, consente di apprendere sul luogo di lavoro abilità professionali. La durata è variabile (min. un mese/max dodici mesi), il tirocinante percepisce un contributo economico (importo circa € 300) erogato dal Servizio e a carico del Fondo Regionale e degli Enti Locali.
- la borsa lavoro è finalizzata a costituire il rapporto di lavoro al termine del percorso di formazione in azienda. Può durare da tre a dodici mesi. Il borsista riceve un contributo (variabile secondo il servizio che lo eroga € 250/400 mensili) sempre a carico della Regione o del Servizio, in molti casi sono anticipati dall'impresa.

### **Il rapporto di lavoro**

- Al detenuto può applicarsi qualsiasi tipo di contratto previsto dalla normativa vigente.
- La retribuzione del soggetto ristretto dovrà essere inviata alla direzione del carcere nelle modalità stabilite da ogni Istituto. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata al lavoratore detenuto.
- Il detenuto ha diritto a percepire gli assegni famigliari, se documenta la presenza di coniuge e/o figli a carico.
- Il datore di lavoro potrà beneficiare degli sgravi fiscali e contributivi previsti dalle normative vigenti.

### **Diritti e doveri del lavoratore detenuto**

- Durante le ore passate all'esterno del carcere il detenuto dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel programma di trattamento predisposto dalla direzione. La violazione delle prescrizioni comporta la sospensione del programma, e quindi l'impossibilità di continuare a svolgere l'attività lavorativa, ma non ha alcuna conseguenza diretta per il datore di lavoro.
- Il detenuto è soggetto a tutte le normative vigenti in materia di lavoro.
- Il personale di polizia o un assistente sociale possono effettuare saltuari controlli per verificare la presenza del detenuto sul luogo di lavoro, ma tale attività viene svolta senza interferire nello svolgimento dell'attività lavorativa e con la dovuta discrezione.

- È utile, comunque, la tempestiva comunicazione in merito ad eventuali ritardi, assenze o sul rendimento dell'attività svolta, contattando gli operatori dei servizi di mediazione lavorativa/sociale e/o dell'amministrazione penitenziaria

## **Lo stato di disoccupazione ovvero la dichiarazione di disponibilità al lavoro (ex iscrizione alle liste del collocamento) i Servizi per incontro domanda/offerta di lavoro**

### **Per stato di disoccupazione s'intende la posizione di colui che risulta:**

- privo di lavoro;
- immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorativa;
- immediatamente disponibile a seguire il percorso per la ricerca di una nuova occupazione proposto dal Centro per l'Impiego.

I servizi dei Centri per l'Impiego della Provincia o delle agenzie private accreditate sono destinati a chi è in cerca di occupazione se rientranti in una delle seguenti categorie:

- **adolescenti**, i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;
- **giovani**, i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;
- **disoccupati di lunga durata**, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
- **inoccupati di lunga durata**, coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
- **donne in reinserimento lavorativo**, quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività.

### **DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA**

Per dimostrare lo stato di disoccupazione ci si deve presentare presso il Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale sei domiciliato (o presso Agenzia privata accreditata) per rendere una dichiarazione che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Tale dichiarazione permetterà di usufruire dei servizi che i Centri per l'Impiego offrono al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata.

### **PERDITA STATO DI DISOCCUPAZIONE**

Si perde lo stato di disoccupazione in caso di:

- reddito annuale lordo superiore a Euro 7500 o 4500 se lavoratore autonomo
- mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione da parte del Centro per l'Impiego;
- rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo (interinale) con durata del contratto superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, che saranno stabiliti dalla Regione Lombardia;
- accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo (interinale) di durata superiore a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani.

Se si deve dimostrare lo stato di disoccupazione a Pubbliche Amministrazioni, concessionari e gestori di pubblici servizi è **sufficiente un'autocertificazione**, così come previsto dall'art. 2 comma 5 del Decreto Legislativo n.181/2000, così come modificato dal Dlgs. 297/02.

**Attenzione:** se ci si presenta al Centro per l'Impiego (o struttura privata accreditata) e la persona è appena uscita dal carcere è bene portare con sé la dichiarazione che certifica il periodo di detenzione trascorso, così potrà essere riconosciuto detto periodo ai fini della maturazione dello stato di disoccupato di lunga durata (vale anche per chi ha lavorato in carcere, basta che non si superino i massimali di reddito stabiliti, vedi sopra).

È importante ricordare la data di inserimento nel database della Provincia mediante dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa perché, in caso di richiesta di indennità di disoccupazione da presentare all'INPS, si dovrà indicarla sul modello di autocertificazione.

### **Riferimenti normativi**

- [Dlgs. 297/2002](#)
- [Art.10;16 Legge n.56/87](#)
- [Legge n.59/1997](#)
- [Decreto Legislativo n.345/1999](#)
- [DPR n.394/1999](#)
- [Decreto Legislativo n.181/2000](#)
- [DPR n.442/2000](#)
- [DPR n.445 2000](#)

## **Agevolazioni alle imprese: normativa nazionale**

### **AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 407/1990**

Le imprese, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato anche part-time di lavoratori disoccupati di lunga durata, usufruiranno di una riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali, per 36 mesi. Per le Aziende artigiane le imprese operanti nei territori del mezzogiorno il beneficio consiste nell'esonero totale dei contributi per 36 mesi (art. 8 comma 9 Legge 407/90).

Pertanto, tale agevolazione può essere applicata anche a tutte le assunzioni a tempo indeterminato di detenuti od internati ovvero ammessi al lavoro all'esterno (art.21 O.P.) che possiedono il requisito di "lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi". Tale requisito viene posseduto nel caso in cui il soggetto interessato abbia fornito la sua disponibilità al lavoro presso un Centro per l'Impiego o struttura privata accreditata (D. Lgs 181/00, come modificato dal D. Lgs 297/02). E' opportuno ricordare che i destinatari di provvedimento di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari, se possiedono il requisito di "lavoratore disoccupato di lunga durata", potranno essere assunti in base all'art. 8 comma 9 L. 407/90, in base ad una loro richiesta ad effettuare attività lavorativa presentata all'Autorità Giudiziaria procedente.

#### **COME ACCEDERE AL BENEFICIO:**

- **Comunicare l'assunzione:** al lavoro all'interno o all'esterno dell'istituto penitenziario si applica la disciplina e le procedure generali delle comunicazioni di assunzione, l'impresa avrà cura di effettuare le comunicazioni del caso a tutti gli enti preposti: Centro per l'Impiego di competenza, INPS, INAIL ecc.
- **Comunicare l'assunzione all'istituto penitenziario:** L'impresa che assume lavoratori detenuti o internati o ammessi al lavoro esterno (Art. 21 L. 354/75) comunicherà l'assunzione all'Istituto Penitenziario dove il lavoratore assunto è detenuto.

#### **Si ricorda che l'art. 19 della Legge 56/87 prevede:**

*"2- I detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi alle liste di collocamento, finché permane lo stato di detenzione e d'internamento sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione".*

Il Ministero del Lavoro, su quesito della C.R.I. della Lombardia del 11/5/99 "in materia di incidenza dell'effettuazione di lavoro domestico all'interno dell'istituto penitenziario sulla maturazione dell'anzianità di iscrizione alle liste di disoccupazione", in data 1/12/99 così rispondeva "si condivide la soluzione secondo cui, ricorrendone le condizioni, il lavoro svolto dal detenuto nell'istituzione carceraria, può consentire la maturazione dell'iscrizione nella lista di disoccupazione di lunga durata".

### **AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA C.D. "LEGGE SMURAGLIA" Legge 193/2000**

#### **SGRAVI FISCALI (Credito mensile di imposta per ogni lavoratore assunto, pari a 516,46 euro)**

##### **Beneficiari sono le imprese (pubbliche o private) o cooperative sociali:**

- a) che assumono quali lavoratori dipendenti detenuti internati e in art. 21, ovvero ammessi al lavoro esterno
- b) che svolgono attività di formazione a detenuti internati e in art. 21 se al termine della formazione è prevista l'assunzione (salvo che la formazione sia gestita da imprese in convenzione con Enti locali)
- c) che svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità a detenuti ed internati da impiegare in attività lavorativa gestite in proprio dall'Amministrazione Penitenziaria (salvo che la formazione sia gestita da imprese in convenzione con Enti locali)

N.B.

- a) L'assunzione dovrà essere un contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni ed il trattamento economico non inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro
- b) L'assunzione può essere anche con contratto di lavoro "a tempo parziale"
- c) Spetta il beneficio anche per lo svolgimento di attività formativa della professionalità dei detenuti ed internati da impiegare in attività gestite in proprio dall'Amministrazione Penitenziaria (art. 2 comma 1b D.M. 87/2002 o anche per svolgimento attività formativa nei confronti dei soggetti sopra indicati esclusivamente finalizzata all'assunzione degli stessi (art. 2 comma 1a D.M. 87/2002)
- d) Il credito di imposta spetta anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto

- e) L'agevolazione è cumulabile con altri eventuali benefici, ad esempio con l'incentivo di cui all'art. 7 della legge 388/2000 (art. 5 comma 3, D.M. 87/2002)
- f) Per accedere al beneficio occorre compilare il modello F24 – Agenzia delle entrate. Il codice tributo è il n. 6741 denominato "credito di imposta – agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti dei detenuti" (il codice tributo deve essere esposto nella colonna "importi a credito compensati" della sezione erario del modello F24)
- g) Il credito d'imposta NON spetta per i condannati ammessi alle misure alternative (art. 47, 47 bis, 47-ter, 48 legge 354/75)
- h) Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 96 e 109 DPR 917/86.

FONTI:

- Legge 22 giugno 2000, n. 193, art. 3
- Decreto del Ministro della Giustizia 25 febbraio 2002, n.87 "Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumo lavoratori detenuti"

### **SGRAVI CONTRIBUTIVI (riduzione aliquota complessiva della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria)**

**Beneficiari sono le cooperative sociali** che assumono persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti degli ospedali psichiatrici anche giudiziari, persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno (art.21) o alle misure alternative alla detenzione

**Beneficio** ovvero le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale sono ridotte

- dell' 80% per i detenuti ed internati, condannati ammessi al lavoro all'esterno (D.L. 9.11.2000)
- del 100% per internati ammessi alle misure alternative (art. 4, comma 3, legge 381/91)

Non spetta lo sgravio per le attività formative

#### **Beneficio per altre aziende pubbliche o private (art. 2 L. 193/00)**

- dell'80% per i detenuti ed internati purché organizzino attività produttive o di servizi all'interno degli Istituti Penitenziari, impiegando persone detenute o internate (non spetta lo sgravio contributivo per gli internati alle misure alternative né per i detenuti ammessi al lavoro esterno, art. 21).

La misura degli sgravi contributivi viene definita periodicamente con Decreto.

Detta riduzione delle aliquote contributive è stata definita nella misura dell'80% dal Decreto Interministeriale 9 novembre 2001 per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Per quanto riguarda il decreto attuativo per gli anni successivi, ad oggi non ci risulta che sia stato ancora emanato.

N.B.

- a) I controlli ("incrociati" con l'Agenzia delle entrate e con l'INPS) delle imprese o delle cooperative sociali che beneficiano degli sgravi previsti dalla "Legge Smuraglia" sono effettuati a cura del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione generale dei detenuti e del Trattamento, Ufficio IV, osservazione del trattamento intramurale. Pertanto ogni trimestre le imprese o le cooperative che usufruiscono degli sgravi predetti sono tenuti ad informare la direzione dell'Istituto Penitenziario più vicino dell'avvenuto sgravio, tramite "autocertificazione" che gli Istituti Penitenziari hanno in copia.
- b) Le cooperative sociali, qualora impieghino persone ammesse alle misure alternative già detenuti o internati o ammessi all'esterno, usufruiranno dell'abbattimento

FONTI:

- Legge 22 giugno 2000, n. 193, art. 3
- Decreto del Ministro della Giustizia 9 novembre 2001 (Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute...)
- Art. 4 legge n. 381 dell'8 novembre 1991
- Circolare INPS n. 134 del 25 luglio 2002
- Circolare INPS n. 11 del 22 gennaio 2004, punto 2.5. "La legge n. 193/2000, ha previsto la concessione di sgravi contributivi e fiscali per le imprese che affidano ai detenuti prestazioni lavorative. La misura percentuale delle agevolazioni è subordinata alla previsione di appositi Decreti interministeriali. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, l'entità dello sgravio è stata fissata nella misura dell'80% della contribuzione complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e quota lavoratore). Il Decreto attuativo per gli anni successivi è in via di definizione. Misure eventualmente difformi rispetto a quelle in precedenza individuate, saranno oggetto di successiva sistemazione mediante congruaggio".

## **COME ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI**

La legge 193/2000 all'articolo 5 prevede anche che le amministrazioni penitenziarie centrali e periferiche, stipulino apposite convenzioni con cooperative sociali o soggetti pubblici o privati interessati (ad aprire lavorazioni all'interno degli Istituti).

Nelle convenzioni sono disciplinati l'oggetto, le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione ed il trattamento retributivo.

## **Legislazione Regione Lombardia e iniziative della Provincia di Milano**

### **LEGGE REGIONALE N° 1/1999 – POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E SERVIZI PER L'IMPIEGO**

#### **Art. 1. Finalità.**

La presente legge disciplina le funzioni ed i compiti conferiti alla Regione ed agli enti locali ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 - Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro. 2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti ad integrare i servizi per l'impiego resi sul territorio, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, al fine di sviluppare un mercato del lavoro aperto e trasparente che incentivi l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

3. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 2 attraverso: (..) d) l'individuazione delle sedi e delle modalità attraverso cui si realizza il coinvolgimento delle parti sociali e delle istituzioni nella definizione dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

#### **Art. 2. Funzioni e compiti della Regione.**

La Regione esercita funzioni e compiti di indirizzo e coordinamento, programmazione e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro, nel quadro delle politiche attive del lavoro deliberate dalla Regione stessa.

2. La Regione promuove lo sviluppo e la diffusione di appropriati interventi diretti ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro con particolare riferimento: a) all'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro; b) alla valorizzazione di nuove occasioni di lavoro d'impresa, autonomo ed indipendente; c) all'inserimento al lavoro dei soggetti disabili e svantaggiati; (..)

#### **Art. 9 (modificato con la Legge Regionale 22/2006) (Agenzia Regionale per il lavoro e centri per l'impiego).**

1. Con l'obiettivo di collaborare al raggiungimento dell'integrazione tra servizi per l'impiego, politiche attive per il lavoro e politiche formative è istituita l'Agenzia regionale per il lavoro.

#### **Art. 10. Misure di politiche attive del lavoro.**

La Regione promuove misure di politica attiva del lavoro che, in relazione alle politiche formative ed ai servizi per l'impiego ed attraverso l'uso integrato di risorse comunitarie, nazionali e regionali, sono finalizzate all'allargamento ed alla qualificazione della base occupazionale. (..) d) **sostegno a soggetti appartenenti a categorie deboli**

6. Per sostenere i lavoratori in difficoltà occupazionale sono definiti i seguenti interventi: a) **sostegno all'occupazione dei soggetti che presentano maggiori difficoltà nell'accesso al lavoro attraverso incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati di lunga durata, (..) per l'attuazione degli interventi (..), possono essere concessi contributi alle imprese anche per l'assunzione a tempo parziale, con orario non inferiore alla metà dell'orario definito dal CCNL di riferimento; (..)**

a) erogazione di incentivi alle imprese per l'assunzione a tempo indeterminato di: (..)

2 - tossicodipendenti ed alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi delle aziende sanitarie locali;

3 - ex detenuti, detenuti ammessi al lavoro esterno e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria

## **LEGGE REGIONALE N. 13/2003 - PROMOZIONE ALL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE.**

**Art. 1 (Finalità)** La Regione e le Province promuovono l'accesso al lavoro delle persone disabili nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva (..), delle parti sociali, delle istituzioni, (..) delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), secondo le procedure di concertazione e le modalità operative stabilite dalla Legge Regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).

**Articolo 10 (Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate)** Le disposizioni degli articoli 3, 5, 6 e 9 della presente legge, finalizzate al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili, si estendono alle persone svantaggiate secondo gli indirizzi, le procedure di consultazione e le modalità stabiliti dalla Legge Regionale 1/1999. **Ai fini della presente legge per "persone svantaggiate" si intendono quelle di cui alla legge 381/1991.**

## **LEGGE REGIONALE N. 22/2006 –IL MERCATO DEL LAVORO IN LOMBARDIA.**

### **Art. 1(Obiettivi e Finalità)**

**1.** La Regione attua gli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo occupazionale e a favorire le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro (...).

**4.** La Regione persegue le finalità attraverso: c) la promozione di forme di tutela del lavoro rivolte in particolare alle fasce più deboli a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

### **Art. 2 (Competenza della Regione)**

1. Competono alla Regione: a) la programmazione e gli indirizzi in materia di politiche del lavoro. B) la disciplina del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento all'organizzazione della rete regionale dei servizi per il lavoro e il raccordo tra gli operatori pubblici e privat.

### **Art. 4 (competenze delle Province)**

1. Competono alle province le funzioni di programmazione territoriale, nonché gli interventi attuativi per le politiche attive del lavoro

2. Le province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative relative: a) alla gestione e l'aggiornamento dell'elenco anagrafico e della scheda professionale delle persone in età lavorativa. b) all'attivazione delle procedure finalizzate all'erogazione dei benefici relativi allo stato di disoccupazione

### **Art. 12 (La rete degli operatori)**

**1.** Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dagli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati (...)

### **Art. 35 (fondo regionale per le politiche attive)**

E' istituito il fondo regionale per le politiche attive, costituito dalle risorse nazionali trasferite e vincolate alle politiche attive, nonché le risorse regionali.

## **LEGGE REGIONALE N. 8/2005 - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE LOMBARDIA.**

### **Art. 1 (Finalità)**

**1.** La Regione concorre a tutelare, di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, la dignità delle persone adulte e minori ristrette negli istituti di pena o ammesse a misure alternative o sottoposte a procedimento penale. In particolare promuove le azioni volte a favorire il minor ricorso possibile alle misure privative della libertà, nonché il recupero ed il reinserimento nella società delle persone sottoposte a tali misure, coinvolgendo a tal fine le Aziende sanitarie locali (ASL), gli enti locali, il terzo settore ed il volontariato.

**2.** Gli interventi regionali sono volti ad assicurare condizioni di parità rispetto ai cittadini liberi, come previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario), dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.p.r. n. 448/1988 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95

(Disciplina della formazione professionale in Lombardia) e dalla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).

#### **Art. 7 (Attività di istruzione e formazione)**

**1.** La Regione, di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, promuove, sostiene e finanzia il diritto di accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia all'interno degli istituti penitenziari che all'esterno, con particolare attenzione ai corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera. (..)

**3.** La Regione, nel processo di istruzione e formazione professionale, assicura il coinvolgimento dei soggetti istituzionali pubblici, del terzo settore e del volontariato, **realizzando una progettazione personalizzata ed incisiva collegata alle esigenze e tendenze del mercato del lavoro.** Per gli stranieri, inoltre, in via sperimentale, sono sostenuti corsi utili per un inserimento lavorativo nel paese d'origine, in accordo con le autorità locali. (..)

#### **Art. 8 (Attività lavorativa)**

**1.** La Regione di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la Giustizia Minorile, con il coinvolgimento delle ASL, degli enti locali, del terzo settore e del volontariato, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, prevedendo forme di integrazione con i servizi per l'impiego già presenti sul territorio, così come previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), dalla legge regionale 1/1999 e dalla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

**2.** La Regione, in particolare, promuove, sostiene e finanzia progetti specifici, anche sperimentali, al fine di favorire la partecipazione di persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà personale nell'ambito dell'imprenditorialità sociale, in armonia alle disposizioni di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali) e della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia).

**3.** La Regione promuove forme di incentivazione quali borse-lavoro, tirocini, abbattimento degli oneri previdenziali, a favore delle imprese che assumono soggetti ammessi al lavoro esterno o a misure alternative.

**4.** La Regione si impegna, altresì, a sostenere, attraverso la stipula di convenzioni-quadro su base territoriale, da definire con apposito provvedimento della Giunta regionale, il conferimento di una quota parte di commesse di lavoro delle imprese aderenti, nonché a destinare una quota parte delle proprie commesse.

#### **Art. 12 (Norma finanziaria)**

**1.** Alle spese per le attività di formazione di cui all'articolo 3, trattamentali e socio-educative di cui all'articolo 5, di istruzione e formazione di cui all'articolo 7 e per favorire l'attività lavorativa di cui all'articolo 8, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 3.6.4.2.2.95 "Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione", la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è incrementata per l'anno 2005 di € 1.000.000,00.

**3.** All'onere di € 1.000.000,00 di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.6.1.1.2.87 "Rafforzare l'organizzazione del modello a rete dei servizi socio sanitari e socio assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

### **La Provincia di Milano nel 2004 ha finanziato le aziende per il reinserimento lavorativo di persone disoccupate con più di 45 anni di età e per persone soggette a restrizione fisica ed ex detenuti. (Stralcio del Bando F.N.O. anno 2004).**

La Provincia di Milano ha stanziato nel 2004 un importo di € 3.718.421,00 finalizzato ad accompagnare e supportare l'inserimento nel mercato del lavoro di persone che si trovano in condizioni svantaggiate.

Nell'ambito di tale intervento, l'ammontare di € 1.560.000,00 verrà destinato specificatamente alle aziende che assumeranno persone disoccupate di età pari o superiore ai 45 anni.

La parte rimanente dell'intervento pari a € 2.158.421,00 verrà destinata ad accelerare l'inserimento o il reingresso nel mercato del lavoro di: (..) **C) persone soggette a restrizione fisica ed ex detenuti (sono destinati € 158.000 disponibili fino a luglio 2005 ad esaurimento risorse stanziare).**



Chi può richiedere l'ammissione al finanziamento? In relazione all'**azione C**, di promozione dell'occupazione per persone ristrette nella libertà: soggetti in possesso di accreditamento da parte della Regione Lombardia per macrotipologia Orientamento e altri, quali Cooperative sociali e loro consorzi, Centri operanti in regime di convenzione con le Regioni e le Province competenti, fino ad esaurimento dell'importo stanziato per ogni singola azione.

## **PROGETTI E STANZIAMENTI IN OCCASIONE DEL PROVVEDIMENTO D'INDULTO, LEGGE 241/2006 del 31 luglio 2006**

### **Progetto LISOLA (Liberati per indulto: sostegno al reinserimento lavorativo) – D.A.P. Cassa delle Ammende -**

Premesso che:

- il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria costituisce organo decentrato deputato alla promozione, alla coordinamento ed al monitoraggio degli interventi trattamentali nei confronti delle persone sottoposte ad esecuzione penale intra ed extra muraria, attraverso gli Istituti Penitenziari e gli Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna distribuiti sul territorio regionale in ciò agendo in uno con gli enti territoriali ed in particolare con la Regione nella sue funzioni di coordinamento con le sperimentazioni già in atto in medesime aree e per favorire una programmazione comune ed in termini di complementarietà rispetto ad altre tipologie di intervento;
- che l'emanazione della legge nr. 241/2006 – provvedimento di indulto – ha posto la necessità di intervenire nei confronti dei liberati al fine di favorire il loro inserimento socio-lavorativo attraverso programmi strutturati individualizzati;
- che le Province, attraverso i Centri per l'Impiego provvedono, attraverso interventi mirati, all'individuazione di opportunità formativo-lavorative per l'inserimento delle persone che vivono condizioni sociali di difficoltà e di disagio predisponendo, ove occorrono, servizi di sostegno ed accompagnamento dei soggetti all'interno dei percorsi di inserimento lavorativo;
- che i Comuni nell'ambito della programmazione sociale di cui alla L. 328/2000 provvedono all'individuazione di servizi e attività di sostegno in favore dei cittadini in difficoltà;
- che la Cassa delle Ammende con provvedimento del 27 settembre 2006 nr° 25/06 ha approvato il progetto L.I.So.La. sulla concessione di contributi a soggetti beneficiari dell'indulto finalizzati al reinserimento sociale-lavorativo;
- che l'importo complessivamente finanziato, pari ad € 573.581,92, consente di realizzare circa 170 interventi di inserimento lavorativo di durata massima semestrale parametrati su un valore max individuale di € 500,00 mensili al lordo delle trattenute;
- che la messa in rete dei suddetti Enti vuole e comporta un consolidamento integrato dei servizi all'inclusione socio-lavorativa, così corrispondendo alle esigenze sociali di promuovere il trinomio "legalità, benessere, sicurezza", in ciò favorendo la riduzione del fenomeno della recidiva e della reiterazione dei reati, a vantaggio della collettività;

La Regione Lombardia aderisce formalmente al progetto prevedendo una quota di cofinanziamento pari a € 73.620,00 da assegnare, in via prioritaria, ai Comuni non ricompresi nel bacino metropolitano e sede di Istituti penitenziari, che in base alla percentuale rilevata sulla popolazione di detenuti ammessi all'indulto nei propri territori, presentano una maggiore incidenza. I soggetti di cui sopra definiranno nel dettaglio le modalità di comunicazione/interazione tra i vari soggetti della rete territoriale, dando atto che il concorso dei diversi soggetti sottoscrittori dovrà costituire elemento cardine della programmazione territoriale e della realizzazione del progetto in questione.

Per la provincia di Milano si prevedono circa 50 interventi.

### **Progetto "Lavoro nell'inclusione sociale dei detenuti beneficiari dell'indulto" - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale- Agenzia Italia Lavoro**

Favorire il reinserimento sociale degli ex detenuti attraverso il lavoro e contribuire a prevenire il rischio di una loro ricaduta nella criminalità. È l'obiettivo del progetto "Lavoro nell'inclusione sociale dei detenuti beneficiari dell'indulto", promosso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e affidato a Italia Lavoro. L'intervento, di carattere sperimentale, mira a pianificare percorsi di reinserimento lavorativo per almeno 2.000 ex detenuti che abbiano

manifestato l'intenzione di trovare un impiego. A questi Italia Lavoro intende offrire l'opportunità di seguire tirocini formativi - che permettano loro di riqualificare il proprio profilo professionale - e di entrare in contatto con i sistemi territoriali di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

In 14 aree metropolitane - Torino, Milano, Venezia, Genova, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cagliari, Catania, Messina, Palermo - gli ex detenuti che parteciperanno al progetto potranno seguire dei tirocini della durata di 6 mesi, che saranno ideati tenendo conto del livello di esperienza professionale e delle aspirazioni di ciascun beneficiario, nonché del fabbisogno occupazionale delle aziende presenti sul territorio.

Il progetto prevede delle facilitazioni economiche sia per i suoi beneficiari sia per le imprese coinvolte. I primi potranno contare su 450 euro mensili per tutta la durata del tirocinio, mentre le imprese disposte ad accoglierli riceveranno un contributo di 1.000 euro per le attività di formazione che metteranno in atto. Inoltre, qualora un'azienda dovesse assumere un tirocinante prima della fine del suo percorso formativo, i contributi mensili per il periodo di tirocinio non svolto andranno all'impresa stessa.

IL progetto prevede circa 70 tirocini per il bacino d'utenza della Provincia di Milano, che coordinerà anche un tavolo della rete territoriale per l'utilizzo e il monitoraggio delle risorse e degli interventi in atto.

Milano, 29 marzo 2007